

**Guida alle principali misure di interesse per le imprese industriali del
Decreto Legge “Rilancio”**

MISURE FISCALI

26 maggio 2020

Misure fiscali

Stralcio dell'Irap

Le imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro nel 2019 non dovranno pagare il saldo IRAP per il 2019 né l'acconto della medesima imposta, pari al 40%, per il 2020 (art.24).

Viene specificato che l'importo dovuto per il versamento è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020, avendo come effetto un taglio automatico ed effettivo dell'imposta.

Sono escluse da tale agevolazione le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti Pubblici.

Si tratta di una misura una tantum, infatti il provvedimento prevede che il taglio dell'Irap sia valido solo per saldo e acconto 2020, non per quanto dovuto relativamente al 2019.

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa

I soggetti esercenti attività d'impresa, compresi i professionisti e gli Enti del Terzo settore, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio 2020) rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, hanno diritto ad un credito d'imposta per l'affitto degli immobili ad uso non abitativo (art.28).

Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio; in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda l'agevolazione spettante è del 30%.

Le strutture alberghiere possono beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il locatario, invece che utilizzare direttamente il credito d'imposta, può cederlo al locatore o al concedente o ad altri soggetti, come ad esempio istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 Tuir e dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.

Il beneficio non si cumula, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del DL Cura Italia.

L'agevolazione prevista dall'art. 28 rientra nella cornice delle disposizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

A differenza del beneficio previsto nel DL Cura Italia, il nuovo credito d'imposta previsto dall'art. 31 riguarda tutti gli immobili a uso non abitativo, e non solo negozi e botteghe (immobili C/1) come previsto nel decreto Cura Italia ed interessa anche i professionisti e gli Enti del Terzo settore. La previsione è inoltre più estesa: non solo il mese di marzo, ma anche i mesi di aprile e maggio.

A differenza del precedente bonus, utilizzabile solo in compensazione, il nuovo credito d'imposta prevede, in alternativa all'utilizzo diretto, la cessione anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

Esenzione IMU per il settore turismo

Il provvedimento (art. 177) prevede l'abolizione della prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno, per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, tra cui alberghi, agriturismi, ostelli, pensioni e bed&breakfast. La condizione per beneficiare dell'agevolazione fiscale è che i proprietari di tali immobili debbano essere anche i gestori delle attività.

A fronte delle perdite che i Comuni subiranno dalla cancellazione della prima rata IMU per una parte di alberghi e pensioni, il decreto prevede la creazione di un apposito Fondo, con una dotazione di 74,90 milioni di euro per il 2020.

La misura si inserisce in un ampio pacchetto di agevolazioni volte a sostenere il settore turismo e a ridargli liquidità. Tra tali misure rientrano la Tax Credit vacanze, di importo massimo pari a 500 euro, che potrà essere concessa alle famiglie con reddito Isee inferiore ai quarantamila euro, per agevolarle nel pagamento dei servizi offerti in Italia da strutture turistiche e ricettive. Un'altra misura è l'istituzione di un Fondo Turismo per finanziare operazioni di mercato volte all'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive. E' prevista l'istituzione di un ulteriore Fondo per la promozione del turismo.

L'agevolazione rientra nella cornice delle disposizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

Plastic Tax

Con la pubblicazione della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) è stata istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego "MACSI", la cd plastic tax, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° luglio 2020.

L'art. 133 del provvedimento stabilisce il differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di plastic tax al 1° gennaio 2021.

Ovviamente non vengono risolte le difficoltà operative e le criticità sollevate dagli operatori.

Quindi il rinvio, pur importante in questa fase, non soddisfa le istanze delle imprese interessate che di fatto hanno chiesto innanzitutto il ritiro della norma che ha introdotto l'imposta od una revisione della stessa e delle modalità applicative.

Ecobonus /sisma bonus

L'art. 119 del provvedimento è relativo a *"Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"*.

Prevista la detrazione nella misura del 110% per spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sisma bonus) e per altri interventi ad essi connessi per fotovoltaico e ricarica veicoli elettrici. Per tali interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Il provvedimento agli artt. 126 e 127 posticipa per i soggetti esercenti attività d'impresa e per gli enti non commerciali al 16 settembre 2020 (dal 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020.

La misura modifica l'art. 18 del DL 23/2020 (Decreto Liquidità), definendo nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti.

Si specifica che per quei soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dal DL in esame, il DL n. 23/2020 ha disposto che restano ferme per il mese di aprile, le sospensioni già previste dall'articolo 8, comma 1, del DL n. 9/2020 e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del DL 18/2020, e per i mesi di aprile e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del DL 18/2020.

Il prospetto riassuntivo delle nuove scadenze è riportato nella tabella di riepilogo delle sospensioni ed delle esenzioni in fondo al documento.

Sospensione dei versamenti tributari con avvisi bonari e da cartelle di pagamento in scadenza al 31 maggio; proroga “Rottamazione-Ter” e “Saldo e Stralcio”; proroga della notifica delle cartelle esattoriali

L’articolo 144 rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti delle liquidazioni automatizzate e del controllo formale su base documentale degli oneri detraibili e deducibili. I versamenti degli avvisi bonari e delle relative rate si potranno versare entro il 16 settembre 2020. Si prevede inoltre la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. Il nuovo termine è il 16 settembre 2020. In entrambi i casi i pagamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Con l’articolo 149 viene disposta la proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione. Nello stesso articolo è prevista la sospensione dal 9 marzo al 31 maggio anche per le rateazioni in corso per i predetti atti e per gli istituti della “pace fiscale” (processi verbali, atti del procedimento di accertamento, controversie tributarie, atti del procedimento di accertamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche). Tali versamenti sono prorogati al 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili con scadenza il 16 di ciascun mese.

Con l’articolo 154, viene modificato l’articolo 68 del DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, che proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei pagamenti.

Viene inoltre stabilito che i piani di rateazione in corso all’8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 2020 si considerano decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate invece di 5.

Riguardo al “Saldo e Stralcio” ed alla “Rottamazione Ter”, l’articolo 154 dà la possibilità di pagare il 10 dicembre quanto dovuto per le rate in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. Tale termine è tassativo, poiché viene negata la fruizione del periodo di tolleranza 5 giorni.

Viene inoltre concesso un anno in più per la notifica degli atti impositivi, scadenti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, termini calcolati senza tener conto della sospensione prevista dall’art. 67 del DL 18/20. Tali atti potranno essere infatti notificati solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza o per il perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il versamento di tributi.

Per gli atti in questione saranno individuate dall’Agenzia delle Entrate specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni che devono avvenire entro il 31.12.2020.

Compensazione orizzontale dei crediti d'imposta

Con l'art. 147 viene incrementato dagli attuali 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la delega di pagamento (Modello F24), ovvero rimborsabili in conto fiscale. La misura ha effetto immediato a partire dall'anno 2020.

Con questo intervento si intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione, che per la misura in questione è quella orizzontale, cioè tra debiti e crediti fiscali di natura diversa.

